

Regione Piemonte

Legge Regionale 15 marzo 2001, n. 5

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')

(B.U.R. Piemonte 21/3/2001, n. 12, suppl. n. 3)

(omissis)

ARTICOLO 10

(Integrazioni alla L.R. 44/2000. Inserimento del Titolo VIII (artt.105 - 135)

1. Dopo il Titolo VII della legge regionale 26 aprile 2000, n.44, è inserito il seguente:
"Titolo VIII. Servizi alla persona e alla comunità
Capo I. Ambito di applicazione
Art. 105. (Oggetto)
 1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi di competenza della Regione in tema di "sanità veterinaria" e "salute umana", "servizi sociali", "istruzione ed edilizia scolastica", "beni, attività culturali e spettacolo", "politiche giovanili".Capo II. Tutela della salute
Art. 106. (Oggetto)
 1. Il presente capo individua le competenze della Regione e degli enti locali per la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi in tema di salute umana e di sanità veterinaria così come definiti dall'articolo 113 del D.Lgs. 112/1998.*Art. 107. (Funzioni della Regione)*
 1. Nell'ambito dei conferimenti di cui al Capo I "Tutela della salute" del Titolo IV del D.Lgs. 112/1998 la Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in tema di salute umana e sanità veterinaria in conformità con la normativa nazionale di settore.
 2. In particolare la Regione:
 - a) adotta strumenti di programmazione e di pianificazione, definendo gli obiettivi di prevenzione e cura nel quadro del piano sanitario nazionale e dei piani nazionali di settore;
 - b) organizza il sistema degli interventi e delle prestazioni sanitarie, assicurando in modo omogeneo sul territorio regionale il conseguimento di livelli essenziali di assistenza;
 - c) definisce l'ordinamento sanitario regionale, stabilendo i criteri e le modalità operative per il coordinamento dell'offerta sanitaria di strutture pubbliche e accreditate;
 - d) fissa gli obiettivi di offerta e gli standard di prestazione delle Aziende sanitarie locali (ASL) e delle Aziende sanitarie ospedaliere (ASO), all'interno dei vincoli economico-finanziari stabiliti in sede di approvazione del bilancio di previsione;
 - e) emana norme per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle ASL e delle ASO, così come stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419);
 - f) adotta principi e criteri, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 229/1999, relativi alle modalità di gestione e di funzionamento delle ASL e delle ASO con particolare riferimento all'efficienza e all'efficacia dei servizi sanitari;

- g) fissa i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie, nonché i criteri per il loro accreditamento secondo quanto stabilito dall'articolo 8 quater del D.Lgs. 229/1999;
 - h) definisce i criteri mediante i quali i Comuni concorrono all'integrazione delle prestazioni socio-sanitarie;
 - i) verifica la conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 3, del D.Lgs. 112/1998, nonché esercita la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;
 - l) svolge, avvalendosi di personale appositamente individuato all'interno del Servizio sanitario regionale (SSR), le funzioni amministrative relative alla verifica di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici e caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.
3. La Regione disciplina con legge di attuazione del D.Lgs. 229/1999 l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 108. (Istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 2 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale per l'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge.
2. La Conferenza è costituita da:
 - a) il Sindaco del Comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'ASL coincida con quello del Comune;
 - b) il Presidente della Conferenza dei Sindaci ovvero i Presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'ASL sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune;
 - c) il Presidente della Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Piemonte;
 - d) il Presidente dell'Unione Province Piemontesi (UPP);
 - e) il Presidente dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCHEM) - Delegazione Regionale Piemontese;
 - f) il Presidente della Lega delle Autonomie locali del Piemonte;
 - g) il Presidente della Consulta unitaria dei piccoli Comuni del Piemonte.
3. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale alla Sanità, su delega del Presidente della Giunta regionale. Alle sedute della Conferenza partecipano il componente della Giunta regionale competente in materia socio-sanitaria e il Presidente dell'Amministrazione provinciale interessata.
4. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7 del D.Lgs. 502/1992 riguardano i direttori generali di ASO, la Conferenza è integrata con il Sindaco del Comune capoluogo della Provincia in cui è situata l'Azienda.
5. La designazione del componente del collegio sindacale di ASO spettante all'organismo di rappresentanza dei Comuni viene effettuata dalla Conferenza integrata con il Sindaco del Comune capoluogo della Provincia in cui è situata l'Azienda.
6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza e di raccordo della stessa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 6 della L.R. 34/1998.

Art. 109. (Funzioni delle ASL)

1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio del certificato di idoneità e la patente di abilitazione all'impiego di gas tossici, di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici), per gli operatori che eseguono operazioni relative al predetto impiego, nonché la revisione, la revoca e la sospensione della patente di abilitazione all'uso di gas tossici, la tenuta del registro delle matricole delle persone abilitate, sono subdelegate all'ASL n. 1 di Torino per tutto il territorio regionale.
2. Sono altresì subdelegate all'ASL n. 1 le funzioni amministrative relative alla composizione, modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 32 del R.D. 147/1927.
3. Sono delegate alle ASL le funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene degli alimenti e nutrizione, veterinaria e le funzioni amministrative di cui agli articoli 228, limitatamente a quanto attiene alla costruzione dei cimiteri ed ai relativi obblighi, 338 e 345 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).
4. Ferme restando le funzioni, già di competenza delle ASL, di accertamento sanitario inerente la concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'articolo 130, comma 2 del D.Lgs. 112/1998, sono trasferite alla ASL le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusione e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e successive modificazioni e integrazioni, nonché di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria). Le modalità degli accertamenti sanitari sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale. Restano di competenza della Regione le funzioni relative all'esame delle domande di indennizzo di seconda istanza.

Art. 110. (Modificazione alla L.R. 30/1982)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari) è abrogata.

Art. 111. (Funzioni in materia di interventi di urgenza)

1. Spettano alla Regione ed ai Comuni le funzioni in materia di interventi di urgenza di cui all'articolo 117 del D.Lgs. 112/1998.

(omissis)